



Città Metropolitana
di Genova

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

OGGETTO	<i>Copertura assicurativa "All RISKS Opere d'Arte"</i>
----------------	--

STAZIONE APPALTANTE	<i>Città Metropolitana di Genova</i> <i>Sede Legale:</i> <i>Piazzale Mazzini, 2</i> <i>16122 – GENOVA (GE)</i> <i>C.F. 80007350103</i>
----------------------------	--

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	<i>Stefano Salvarani</i>
--------------------------------------	--------------------------

DURATA DEL CONTRATTO	<i>Inizio: ore 24:00 del 31/12/2020</i> <i>Scadenza: ore 24:00 del 30.06.2022</i>
-----------------------------	--

DEFINIZIONI	
Contraente/Ente	<i>La Città Metropolitana di Genova, che stipula il contratto di assicurazione</i>
Assicurazione	<i>Il contratto di assicurazione</i>
Polizza/Contratto	<i>Il documento che prova l'assicurazione</i>
Assicurato	<i>Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione</i>
Assicuratore/Società	<i>La Società di assicurazione</i>
Broker	<i>La MARSH spa</i>
Premio	<i>La somma dovuta dal Contraente alla Società</i>
Rischio	<i>La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne</i>
Sinistro	<i>Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione</i>
Indennizzo/Indennità/Risarcimento	<i>La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro</i>
Franchigia	<i>La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico</i>

DEFINIZIONI

La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico

Scoperto..... *La parte percentuale di danno che l'Assicuratore tiene a suo carico*

Valore commerciale..... *Il prezzo che correntemente le cose assicurate hanno o che potrebbe venire loro attribuito nel mercato dell'arte e dell'antiquariato anche in riferimento ad eventuali stime, perizie, cataloghi, relazioni e quant'altro idoneo ad accettarne il valore storico e/o artistico e/o di antiquariato al momento del sinistro*

Stima accettata..... *Il valore commerciale attribuito alle cose assicurate da esperti, risultante da apposita relazione di stima o perizie, accettata dalle Parti ai sensi dell'art. 1908 del C.C.*

Valore accettato..... *Il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato accettato di comune accordo tra le Parti quale valore commerciale delle cose assicurate colpite da sinistro*

SOMMARIO*Pagina*

Sezione a - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE MOSTRE D'ARTE ED ESPOSIZIONI	4
A. 1 Oggetto dell'assicurazione	4
SEZIONE b NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO	8
B. 1 Obblighi in caso di sinistro	8
B. 2 Recesso in caso di sinistro	8
B. 4 Esagerazione dolosa del danno	9
B. 5 Procedura per la valutazione del danno	9
B. 6 Operazioni peritali	9
B. 7 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	9
SEZIONE C NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	11
C. 1 Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto	11
C. 2 Altre assicurazioni	11
C. 3 Pagamento del premio – decorrenza della garanzia	11
C. 4 Modifiche dell'assicurazione	11
C. 5 Durata e proroga dell'assicurazione	12
C. 6 Oneri Fiscali	12
C.7 Foro competente	12
C. 8 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte	12
SEZIONE D CONDIZIONI AGGIUNTIVE	13
D. 1 Estensioni di garanzia	13
D. 2 Furto con destrezza	13
D. 3 Trasporto e giacenza delle cose assicurate presso terzi	13
D. 4 Rottura di cose di natura fragile	14
D. 5 Colpa grave del contraente o dell'assicurato e dolo/colpa grave dipendenti	14
D. 6 Rinuncia alla rivalsa	14
D. 7 Tracciabilità dei flussi finanziari	14
SEZIONE E Partite/somme assicurate	15
E. 1 Partite/somme assicurate	15
E. 2 Dichiarazione del Contraente/Assicurato	15

SEZIONE A - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE MOSTRE D'ARTE ED ESPOSIZIONI**A.1 Oggetto dell'assicurazione**

La Società, in corrispettivo del premio convenuto ed anticipato, si obbliga, durante il periodo di efficacia della polizza, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, a risarcire le perdite ed i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose assicurate, qualunque ne sia la causa, salve le delimitazioni di seguito espresse.

A.2 Delimitazione del rischio assicurato

La Società non è obbligata per i danni:

- a) causati da tarme od insetti parassiti, da vizio proprio delle cose assicurate o da graduale deterioramento;
- b) rottura di cose di natura fragile a meno che tale rottura non sia causata da furto;
- c) causati direttamente da operazioni di tintura, pulitura, riparazione o restauro;
- d) conseguenti a guerra, anche civile, occupazione militare, invasione, ostilità ed operazioni belliche (vi sia o meno dichiarazione di guerra), ammutinamento, sommossa militare o popolare, insurrezione, rivolta, rivoluzione, stato d'assedio, usurpazione di potere, atti di persone che agiscono per conto od in connessione con organizzazioni la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto o ad influenzarlo con il terrorismo e la violenza, purché il sinistro sia in rapporto con i suddetti eventi;
- e) comunque conseguenti a confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi governo o pubblica autorità di diritto o di fatto, purché il sinistro sia in rapporto con i suddetti eventi;
- f) comunque causati da:
 - radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili naturali;
 - elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
 - strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi
- g) causati da dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o loro dirigenti;
- h) verificatisi o determinatisi durante il trasporto al di fuori dei locali indicati in polizza, salvo quando diversamente convenuto;
- i) causati da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi;
- j) dovuti ad ammanchi non giustificati o quelli di cui si ignora la causa o rilevati in caso di inventario o di verifiche periodiche;
- k) causati alle cose assicurate durante la loro esposizione in mostre all'aperto;
- l) causati da amianto.

Si precisa che:

- il punto f) è regolamentato dalle clausole:
 - Clausola di esclusione dei rischi di contaminazione radioattiva e da armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche – Ed. 01/11/2003;
 - Clausola di esclusione dei rischi di attacchi cibernetici – Ed. 01/11/2003.
- il punto l) è regolamentato dalla allegata clausola Total asbestos exclusion clause.

A.3 Misure di sicurezza e sorveglianza

Si indicano di seguito misure di sicurezza e sorveglianza relative ai locali ove sono ubicate le cose assicurate di cui la Società prende atto:

- La Sala del Consiglio Metropolitan ove sono esposte le opere è situata presso Palazzo Doria Spinola in Largo E. Lanfranco 1 al primo piano, è chiusa a chiave;
- È previsto l'accesso alla sala in caso di sedute del consiglio e/o per eventi a fini istituzionali, in tali occasioni è prevista la sorveglianza del locale da personale non armato della Città Metropolitana di Genova;
- Il locale è provvisto di finestre di legno senza grate;
- Non è previsto impianto di allarme antintrusione;
- Il palazzo in quanto sede della Prefettura è presidiato giorno e notte dalle forze di Polizia dello Stato;
- Le opere esposte non sono protette da teche e/o altri espositivi;

- Che tutti i locali ove sono contenute le cose assicurate si intendono pubblici e/o aperti al pubblico (anche saltuariamente), facenti parte di maggiore edificio adibito ad uffici pubblici compreso La Città Metropolitana di Genova e la Prefettura di Genova;

Tutto ciò premesso, l'efficacia della garanzia assicurativa per il caso di furto, è subordinata al rispetto delle seguenti misure di sicurezza e sorveglianza:

- durante l'orario di apertura degli uffici/locali aperti al pubblico i mezzi di protezione delle porte e delle finestre e/o porte finestre potranno non essere operanti.

Fatto salvo e convenuto tra le parti tutto quanto premesso, per il quale la copertura si intende prestata al 100%, si conviene che la garanzia rimarrà pienamente operante anche in presenza di mezzi di protezione e/o chiusura non conformi a quanto indicato nel presente articolo dovuta a qualsiasi causa, o quando i mezzi di chiusura, oltre i periodi concessi indicati, non fossero posti in essere; fermo restando che unicamente in caso di furto perpetrato mediante effrazione di mezzi di chiusura non conformi o di introduzione nei locali tramite mezzi di chiusura inoperanti, la Società procederà al pagamento dell'indennizzo previa detrazione di uno scoperto pari al 20% dell'indennizzo stesso.

A. 4 Assicurazione parziale

Limitatamente alle partite indicate alla sezione E PARTITE/SOMME ASSICURATE punto 3, se dalle stime fatte con le norme dell'articolo "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Non si fa luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite di polizza la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale rimarrà operativa per l'eccedenza rispetto e detta percentuale.

A. 5 Titolarità dei diritti nascenti della polizza

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione.

La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Relativamente a beni gravati da clausola di vincolo varrà quanto riportato alla relativa appendice qualora esistente.

A. 6 Conservazione delle cose assicurate

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni conformi al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione.

Il Contraente o l'Assicurato si obbliga a permettere in qualsiasi momento ad incaricati della Società di visitare le cose assicurate ed a dar loro tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

Fatto salvo quanto stabilito all'art. C. 5 di polizza, è considerato aggravamento di rischio il fatto che una delle cose assicurate si trovi, ad insaputa della Società, in una sede diversa da quella indicata in polizza fatta eccezione per quanto segue:

- opere ubicate temporaneamente in sedi diverse da quelle indicate purché rientranti tra quelle previste in polizza;
- opere presso terzi secondo quanto previsto all'art. D. 3 di polizza.

A. 7 Recupero delle cose rubate

Se le cose assicurate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l'Assicurato, deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

In caso di recupero delle opere assicurate, la Società ha diritto di ottenere il rimborso dell'indennità pagata. A garanzia di tale diritto la Società può richiedere di ottenere la consegna delle opere stesse, che saranno restituite contestualmente al rimborso dell'indennità corrisposta.

Resta fermo il diritto dell'Assicurato all'indennizzo per eventuali danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza del sinistro.

A. 8 Clausola broker

Per l'assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh S.p.A. con sede operativa in Genova - Viale Padre Santo, n. 5 - Tel. 010/837391 Fax: 010/8373932, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 12%. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di rendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

A. 9 Coassicurazione e delega (valida qualora risulti dalla polizza che l'assicurazione è divisa in quota fra diverse società coassicuratrici)

Qualora la polizza risulti ripartita tra diverse Società Coassicuratrici, la sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Società Coassicuratrici, indicate in polizza o appendice, a firmare anche in loro nome per loro conto.

Le imprese coassicuratrici devono affidare la delega per la gestione del contratto alla Società e riconoscere che il Contraente/Assicurato ha affidato per parte sua tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione al Broker MARSH spa la quale tratterà esclusivamente con l'impresa Delegataria.

Le Società coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutte le comunicazioni, anche sostanziali, ivi comprese quelle in relazione a sinistri, gli atti di gestione nonché ogni modificazione del contratto compiuti dalla Società delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente, eventualmente anche per il tramite della MARSH spa, direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.

Per effetto di quanto sopra, resta convenuto che tutte le comunicazioni dovranno essere trasmesse dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società delegataria, compreso, in caso di sinistro, ogni comunicazione relativa alla interruzione della prescrizione che, inviata alla Società delegataria, avrà pieno ed integrale effetto ai sensi di legge anche nei confronti delle imprese coassicuratrici senza necessità di ulteriori comunicazioni.

La Società delegataria è tenuta al pagamento dell'intero indennizzo nei confronti dell'assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri coassicuratori per la rispettiva quota di partecipazione.

La Società delegataria può sostituire quietanze eventualmente mancanti delle imprese coassicuratrici con altre proprie rilasciate in loro nome.

A. 10 – D.LGS 22 GENNAIO 2004 N. 42 (valida se espressamente richiamata all'art. A. 11)

La Città metropolitana di Genova dichiara, sotto la propria completa responsabilità, che le cose oggetto della presente copertura assicurativa usufruiscono dei requisiti di cui a D.Lgs 22 Gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii., pertanto lo stesso è esonerato dal pagamento delle imposte sulle assicurazioni su tali opere.

A. 11 Calcolo del premio

Totale somma assicurata (complessiva) € 950.000,00

Sezione trasporti

€	0,00	x	%	Premio	€
	(esente da imposte ex D.Lgs			n. 42/2004)	

€	950.000,00	x	%	Premio	€
				Imposte 12,5%	€

Sezione altri danni ai beni

€	0,00	x	%	Premio	€
	(esente da imposte ex D.Lgs			n. 42/2004)	

€	950.000,00	x	%	Premio	€
				Imposte 21,25%	€

Sezione incendio

€	0,00	x	%	Premio	€
	(esente da imposte ex D.Lgs			n. 42/2004)	

€	950.000,00	x	%	Premio	€
				Imposte 22,25%	€

TOTALE PREMIO ALLA FIRMA €

Dovuto per il periodo 31.12.2020 – 30.06.2022

Condizione di cui ad art. 10 non operante.

SEZIONE B NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO**B. 1 Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso alla Società o all'Agenzia o al Broker al quale è assegnata la polizza entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) limitatamente ai soli sinistri di furto o di origine presumibilmente dolosa, fare nei trenta giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità giudiziaria o di polizia, precisando, in particolare, il momento del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce e i residui del sinistro secondo le seguenti modalità:
dopo aver denunciato il sinistro alla Compagnia, l'Assicurato può modificare lo stato delle cose nella misura strettamente necessaria per la ripresa dell'attività o per la conservazione delle cose danneggiate e/o rimaste illese;
trascorsi 30 gg. dal ricevimento da parte della Società della denuncia, se il Perito incaricato dalla Compagnia non è intervenuto, l'Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso;
in ogni caso l'obbligo di conservare le tracce ed i residui del sinistro cessa col 45° giorno dal ricevimento da parte della Società della denuncia di sinistro;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte e danneggiate. Resta ferma la facoltà da parte della Società, di stabilire la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, avvalendosi di registri, dati e documenti di cui dispone l'Assicurato e che lo stesso si obbliga a presentare a periti e/o incaricati della Società a semplice richiesta.

B. 2 Recesso in caso di sinistro

E' esclusa la facoltà di recesso dal contratto in caso di sinistro.

B.3 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società:

1. con cadenza semestrale;
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,3
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati,

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel®, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

B. 4 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae e manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

B. 5 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente.

Qualora insorga una controversia che abbia ad oggetto il presente contratto, anche in merito alla indennizzabilità ed alla quantificazione del danno, le Parti, hanno il diritto di adire gli organi di ordinaria giurisdizione.

B. 6 Operazioni peritali

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti/uffici, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati.

B. 7 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza e l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. partita n.3 opere di cui compare il relativo valore assicurato. I valori assicurati in polizza sono considerati "STIMA ACCETTATA" fra le Parti.

Pertanto, si conviene che la valutazione del danno risarcibile in caso di sinistro per le cose assicurate si determina come segue:

- **in caso di danno totale:** stimando il valore delle cose assicurate colpite da sinistro, al momento del sinistro stesso secondo quanto indicato al punto precedente. L'indennizzo sarà pari a tale valore ed in ogni caso non potrà essere superiore alla somma assicurata per ciascun bene ove indicata o della somma assicurata globale, tenendo conto dei limiti di risarcimento previsti al punto "OPERE E SOMME ASSICURATE", per le opere di cui al punto 3;
- **in caso di danno parziale:**
 - a) stimando il valore della cosa assicurata colpita da sinistro come indicato al punto che precede;
 - b) stimando l'importo delle spese di restauro necessarie per rimettere la cosa assicurata in uno stato analogo a quello che aveva prima del sinistro, ivi comprese eventuali richieste della Soprintendenza alle Belle Arti o Archeologica o altro e l'utilizzo di materiali uguali a quelli preesistenti o similari qualora non più reperibili;
 - c) stimando l'eventuale svalutazione subita dalla cosa danneggiata, sino al 100% del valore della medesima, nel caso in cui il restauro non risultasse tale da riportare l'opera in condizioni analoghe a quelle precedenti il sinistro;
 - d) stimando il valore ricavabile dalle parti sostituite, se esistente.

L'indennizzo sarà pari alla somma dell'importo stimato come da paragrafo b), e dell'eventuale importo relativo alla svalutazione stimata come al paragrafo c), difalciato dall'importo stimato come al paragrafo d).

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., resta inteso che l'indennizzo calcolato così come indicato non potrà in alcun modo essere superiore all'importo stimato come al paragrafo a) con il massimo del valore assicurato.

In caso di sinistro che colpisca una cosa facente parte di un insieme o di una collezione, la Società è tenuta ad indennizzare il solo valore intrinseco della cosa sinistrata (o di sua parte) tenendo conto però, a termini di perizia effettuata, del valore più elevato della cosa stessa derivante dalla sua qualità di parte di un insieme.

L'indicazione da parte del Contraente degli autori delle opere assicurate non implica riconoscimento di autenticità delle medesime da parte della Società. Qualora l'opera non venisse riconosciuta autentica, si farà luogo alla restituzione del premio imponibile in proporzione al rapporto fra il valore assicurabile e il valore assicurato.

Per la partita di cui al punto III resta ferma l'applicazione di tutto quanto previsto all'art. A.4 delle condizioni di polizza (Assicurazione parziale).

B. 8 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Qualora, relativamente all'indennizzo venga aperto un procedimento penale nei confronti del Contraente o dell'Assicurato o loro dirigenti, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato entro i termini previsti purché, dalla documentazione attestante le indagini preliminari relative al reato non si evidenzii il caso di dolo o colpa grave.

B. 9 Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto al punto che precede (Pagamento dell'indennizzo) a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di dette condizioni per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

B. 10 Anticipo indennizzi

L'assicurato ha diritto di ottenere prima della liquidazione del sinistro, così come definita all'art. B.6 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% dell'importo presumibilmente liquidabile del sinistro stesso a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare dell'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.-.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro e non oltre 90 gg. dalla data di ricevimento da parte della Società della denuncia di sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 gg. dalla richiesta dell'anticipo.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento verrà effettuato solo previa dimostrazione dell'Assicurato di non incorrere nel caso previsto dal punto g) dell'art. A.2 Delimitazione del rischio assicurato di cui alle Condizioni di Assicurazione (dolo e colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o loro dirigenti).

In sede di liquidazione definitiva, si procederà, in conformità alle disposizioni contrattuali, al conguaglio attivo o passivo rispetto a quanto già corrisposto.

SEZIONE C NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**C. 1 Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto**

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

C. 2 Altre assicurazioni

Si dà e si prende atto che i rischi assicurati possono essere assicurati presso diversi assicuratori. Il Contraente e l'Assicurato sono pertanto esonerati dall'obbligo di denuncia di altre assicurazioni per lo stesso rischio esistenti o di successiva stipulazione.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del C.C.

C. 3 Pagamento del premio – decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transaction Reference Number). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o PEC o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.

C. 4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

C. 5 Durata e proroga dell'assicurazione

Il presente contratto ha validità dalle ore 24.00 del 31/12/2020 e ore 24.00 del 30/06/2022 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta.

La Società ha comunque la facoltà di recedere ad ogni scadenza annuale del 31/12 con lettera raccomandata ar o posta certificata da inviarsi almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza al Contraente; in tal caso il Contraente non potrà richiedere la prosecuzione per le annualità successive.

E' comunque facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga tecnica temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione per recesso dovuto a sinistro. Tale facoltà può essere esercitata una o più volte, ma comunque per un periodo massimo di 6 mesi complessivamente.

C. 6 Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

C.7 Foro competente

Per le eventuali controversie inerenti la presente polizza il Foro competente è esclusivamente quello di Genova.

C. 8 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

C. 9 Interpretazione del contratto

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente o Assicurato (in ragione delle rispettive competenze) su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Per cose/enti assicurati si intende anche il termine "opere".

C. 10 Forma delle comunicazioni alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), od altro mezzo (telefax, e-mail, PEC o simili), indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

C. 11 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti in materia.

SEZIONE D CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Le condizioni aggiuntive che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle altre norme di polizza e formano parte integrante del presente contratto.

D. 1 Estensioni di garanzia

A parziale deroga di quanto previsto dalle "Norme che regolano l'assicurazione" si conviene quanto segue:

- **Estensione rapina/estorsione iniziate all'esterno**
Si precisa che l'assicurazione è estesa alla rapina ed estorsione anche se iniziate all'esterno dei locali che contengono le cose assicurate.
- **Danni causati da scioperi, sommosse, insurrezioni civili, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, sabotaggio e terrorismo**
La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate a causa di scioperi, serrate, sommosse, insurrezioni civili; tumulti popolari, atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo, boicottaggio o sabotaggio.
Sono altresì compresi i vandalismi subiti dalle cose assicurate in occasione di furto, rapina e/o estorsione, quest'ultime anche se iniziate all'esterno dei locali che contengono le cose assicurate.
- **Danni causati da variazioni termoclimatiche**
Esclusivamente a maggior chiarimento ed a titolo esemplificativo e non limitativo, si precisa che sono compresi in garanzia i danni derivanti da influenze di temperatura, anche non derivanti dalla rottura di impianti di climatizzazione o condizionamento, di umidità ed in genere di clima (variazioni termoclimatiche).
- **Danni causati da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi**
La presente garanzia opera con uno scoperto del 30%.
Il punto i) dell'art. A.2 delle "Norme che regolano l'Assicurazione" – Delimitazione del rischio assicurato – si intende abrogato.
- **Spese ed onorari di periti e consulenti**
In caso di danno indennizzabile a termini di polizza la Società risponde delle spese e degli onorari di periti e consulenti che l'Assicurato ha facoltà di scegliere e nominare per la definizione del danno, sino alla concorrenza del 5 % della somma complessivamente assicurata.

D. 2 Furto con destrezza

L'assicurazione vale anche per il furto commesso con destrezza all'interno dei locali durante le ore di apertura degli stessi. La garanzia è prevista senza applicazione di scoperti o franchigie.

D. 3 Trasporto e giacenza delle cose assicurate presso terzi

In deroga a quanto previsto dalle garanzie tutte delle presenti condizioni di polizza, l'assicurazione vale per le cose assicurate anche quando siano sotto la responsabilità del Contraente:

- in giacenza temporanea nelle sedi di terzi e/o del Contraente, se diverse da quelle indicate in polizza, in occasione di mostre, manifestazioni, ecc. nonché nelle sedi di restauratori/manutentori, con esclusione dei danni direttamente derivanti dall'azione di restauro o manutenzione;
- trasportate, mediante trasporto effettuato con qualsiasi mezzo di trasporto, dal luogo indicato in polizza ad altre sedi del Contraente o di terzi, comprese quelle di restauratori/manutentori e viceversa, purché il trasporto si a effettuato da dipendenti, incaricati e/o collaboratori, anche convenzionati, del Contraente o dell'Assicurato o da Impresa specializzata.

Sono altresì compresi i danni dovuti a difetto, vizio (anche occulto dei materiali impiegati per l'imballaggio) o insufficienza di imballaggio purché lo stesso sia effettuato da dipendenti, incaricati e/o collaboratori, anche convenzionati, del Contraente o dell'Assicurato o da impresa specializzata.

Qualora, a garanzia delle cose assicurate, esistano altre polizze di assicurazione, compreso quelle di restauratori/manutentori o trasportatori, limitatamente alla effettiva operatività di tali polizze, la presente copertura opera ad esaurimento delle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

Per effetto di quanto sopra, ai fini della presente condizione aggiuntiva, l'ubicazione delle cose assicurate in una sede diversa da quella indicata in polizza non è considerato aggravamento di rischio ai sensi dell'art. A.6.

D. 4 Rottura di cose di natura fragile

L'assicurazione è estesa alla rottura di cose di natura fragile da chiunque provocata o verificatisi per effetto di taluno dei rischi garantiti con la presente polizza.

Si intendono altresì garantiti eventuali danni provocati alle cose assicurate da rottura di eventuali vetri di protezione delle cose stesse.

In occasione di apertura al pubblico dei locali indicati in polizza, la garanzia è operante purché non sia consentito ai visitatori di usare, spostare o maneggiare le cose assicurate.

D. 5 Colpa grave del contraente o dell'assicurato e dolo/colpa grave dipendenti

In deroga alle condizioni tutte di polizza, l'assicurazione comprende la perdita delle cose assicurate o il danno alle stesse causato da colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato (compreso il Legale Rappresentante) nonché da dolo e colpa grave di loro dipendenti (anche dirigenti), incaricati e/o collaboratori (anche convenzionati), di imprese specializzate di trasporto e di chiunque per cui l'Assicurato o il Contraente debba rispondere per legge.

Per effetto di quanto sopra, le clausole sotto indicate si intendono così modificate:

B.7 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO – Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato dalla Società entro i termini previsti salvo che, qualora venga aperto un procedimento penale nei confronti del Contraente e/o dell'Assicurato o di loro Legali Rappresentanti, dalla documentazione attestante le indagini preliminari relative al reato si evidenzi il caso di dolo.

B. 9 – ANTICIPO INDENNIZZI – Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento verrà effettuato solo previa dimostrazione dell'Assicurato di non incorrere nel caso di dolo del Contraente e/o dell'Assicurato o di loro Legali Rappresentanti.

D. 6 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia espressamente a surrogarsi nei diritti che potessero competere al proprietario delle cose assicurate.

D. 7 Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società ed il Broker si impegnano a rispettare le disposizioni normative previste dall'art. 3 delle L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Le movimentazioni finanziarie dipendenti dal contratto verranno effettuate in conformità con quanto stabilito dalla già citata Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. inerente la tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto delle predette norme, da parte della Società e del Broker, costituisce causa di risoluzione del contratto ex art. 3 co 9-bis della summenzionata Legge.

SEZIONE E PARTITE/SOMME ASSICURATE

E. 1 Partite/somme assicurate

Si assicurano le opere d'arte (arazzi) comprese nelle partite sottoindicate, di proprietà del Comune di Genova o di terzi in consegna, custodia, concessione, comodato o che lo stesso detenga a qualsiasi titolo ed ubicate in GENOVA presso la sala del Consiglio Metropolitan situata presso Palazzo Doria Spinola in Largo E. Lanfranco 1 al 1° piano sede della Prefettura, compresa la Città Metropolitana di Genova ed altri uffici pubblici.

n. 3 opere di cui non compare il relativo valore assicurativo. Il valore totale indicato in polizza è considerato "STIMA ACCETTATA" (allegato n. === di Polizza)

n. 3 Arazzi di manifattura Mortlake della serie dei mesi del XVII secolo facenti di n. 6 arazzi delle dimensioni di circa m. 3,30 x m. 4,75 per opera ed esposti a rotazione con cadenza annuale. Si intenderanno assicurati esclusivamente n. 3 arazzi facenti parte della serie, quando esposti nelle ubicazioni indicate in premessa e la società rinuncia preventivamente all'identificazione degli stessi.

Si intenderà inoltre garantito il trasporto/disallestimento/allestimento degli arazzi effettuato per la prevista rotazione annuale delle opere esposte da Palazzo Bianco a Palazzo Doria Spinola e viceversa (articolo D.3 Trasporto e giacenza delle cose assicurate presso terzi).

Il valore di seguito indicato si intenderà considerato "VALORE ACCETTATO" fra le Parti.

€ 950.000,00 (valore complessivo di n. 3 arazzi esposti)

In caso di sinistro liquidabile a termini di polizza che colpisca le opere di cui al punto 3, il valore delle opere verrà determinato in base a quanto previsto dall'art. B.6 "VALORE DELLE COSE ASSICURATE – DETERMINAZIONE DEL DANNO" delle presenti condizioni di polizza fermo restando che non verrà liquidato un importo maggiore di € 950.000,00 complessivamente Faranno altresì fede, compresa la descrizione analitica delle stesse, le evidenze amministrative del Contraente e/o qualsiasi documentazione equipollente.

E. 2 Dichiarazione del Contraente/Assicurato

Contraente/Assicurato dichiara:

- a) che le cose assicurate possono essere state e/o essere assicurate presso altre Compagnie;
- b) che non sofferse precedentemente sinistri attinenti le garanzie prestate con la presente polizza